

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1281)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973

Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, nel delegare, tra l'altro, il Governo a provvedere a una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali civili e connesso trattamento economico, ha impegnato lo stesso Governo a presentare un disegno di legge per gli ufficiali, ispirato ai seguenti principi (art. 16-*quater*):

a) attuazione di criteri analoghi a quelli fissati per il riordinamento delle funzioni dirigenziali civili, con gli adattamenti ri-

chiesti dalle peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari;

b) riduzione di talune categorie di personale, compatibilmente con la piena efficienza delle Forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

c) estensione del trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale, o equiparate o superiori, ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;

d) adeguamento, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di car-

riera ed alle particolari condizioni d'impiego, del trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.

Ciò sta ad indicare che il Parlamento, in considerazione delle peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari, del particolare stato giuridico degli ufficiali, dei diversi profili di carriera e delle particolari condizioni d'impiego, che rendono atipica la carriera militare, non ha ritenuto di concedere delega al Governo ma ha voluto riservare a sè e regolare con legge formale la parte relativa al personale militare.

Sulla base delle direttive dettate dall'articolo 16-*quater*, con l'annesso schema di disegno di legge si provvede nei confronti del personale militare, tenendo presente:

le peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari dalle quali deriva l'atipicità delle funzioni, della carriera e dell'impiego del personale destinatario delle norme;

i fabbisogni organici delle Forze armate e la possibilità di ridurre talune categorie di personale;

la necessità di stabilire una equa retribuzione in relazione alle particolari caratteristiche delle carriere militari.

2. — Le peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari da cui discendono le attribuzioni devolute agli ufficiali, il diverso sviluppo di carriera connesso con un necessario sistema di avanzamento normalizzato e le particolari condizioni d'impiego sono i fattori fondamentali che differenziano la carriera del personale militare da quella del personale civile e che costituiscono i cardini su cui poggia e dai quali scaturisce l'atipicità delle funzioni, della carriera e dell'impiego degli ufficiali. Da una analisi di detti principi di carattere generale si evince:

a) *Atipicità delle funzioni.* Gli ufficiali esplicano le funzioni dirigenziali nell'esercizio dell'azione di comando, di direzione e di ricerca e sviluppo in campo tecnico-scientifico di cui sono in modo permanente investiti e che comportano, nei diversi livelli

della gerarchia, attribuzioni di notevole rilievo sul piano decisionale sia per quanto concerne l'impiego e l'addestramento del personale sia per ciò che riguarda l'attività amministrativa e disciplinare. Tali funzioni sono connesse e sorgono con il conferimento del grado cui rimangono indissolubilmente legate, entrano cioè a far parte dello stato degli ufficiali e ne costituiscono una caratteristica che li distingue nettamente dagli impiegati civili.

D'altra parte non è possibile stabilire un raffronto tra i militari e impiegati civili, trattandosi di due categorie di personale non omogenee, il cui stato giuridico è regolato da norme fondamentalmente diverse.

Gli ordinamenti militari in vigore, peraltro, prevedono per gli ufficiali le responsabilità civili, penali, disciplinari e amministrative cui sono soggetti, nonché le responsabilità specifiche derivanti dall'esercizio delle funzioni relative a ciascun grado.

Aggiungasi che l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali, ha espressamente confermato la possibilità di conferire agli ufficiali funzioni di dirigenza amministrativa, di modo che tutte le nuove competenze funzionali e connesse responsabilità stabilite dal detto decreto del Presidente della Repubblica per i dirigenti civili sono diventate proprie anche degli ufficiali preposti ad uffici di corrispondente livello.

b) *Atipicità della carriera.* La lunga permanenza nei gradi inferiori, la rigorosa selezione nell'avanzamento a scelta, connesse al basso limite di età, caratterizzano la carriera degli ufficiali.

La lunga permanenza nei gradi inferiori (21 anni per gli ufficiali dei carabinieri e guardie di finanza; 20 anni per il ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito; 19 anni per i servizi automobilistico, di amministrazione e sussistenza dell'Esercito; 17 anni per i ruoli normali delle armi dell'Esercito e della pubblica sicurezza; 16 anni per i ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica) comportano un notevole rallentamento della carriera. Occorrono mediamente, nell'ipo-

tesi più favorevole, 17-18 anni per conseguire il grado di maggiore.

Non è possibile, d'altra parte, contrarre dette permanenze sia per esigenze funzionali — che impongono elevate consistenze numeriche nei gradi di sottotenente, tenente e capitano — sia per necessità formative che richiedono una lunga esperienza di comando di reparto per acquisire, attraverso una severa ed accurata preparazione, la piena idoneità per assolvere le impegnative funzioni di ufficiale superiore.

Va ricordato che il personale civile, dopo circa cinque anni di permanenza nella qualifica iniziale (consigliere) consegue la promozione a direttore di sezione a ruolo aperto e può conseguire la promozione alla prima qualifica dirigenziale dopo circa dodici anni di anzianità complessiva. Inoltre il direttore di sezione che non accede alla dirigenza è promosso direttore di divisione aggiunto e prosegue nella carriera economica fino al parametro 530 (attuale dell'ispettore generale).

La rigorosa selezione imposta nell'avanzamento a scelta importa, a causa dei limiti di età differenziati, per gradi, l'eliminazione di un'alta percentuale di ufficiali idonei (20 per cento nell'avanzamento da capitano a maggiore e 60 per cento da tenente colonnello a colonnello). Il personale civile, scrutinato per l'avanzamento, invece, anche se non consegue la promozione, conserva il posto in organico e continua ad essere valutato negli anni successivi.

Nè si può abbandonare il concetto dei limiti di età differenziati per gradi, perchè sono richiesti dalla natura delle prestazioni, le quali, oltre ai requisiti intellettuali e professionali, richiedono necessariamente il possesso di qualità fisiche perfette in relazione al grado rivestito. Ne deriva che gli ufficiali cessano dal servizio mediamente all'età di 56 anni, mentre tutto il personale civile delle carriere tipiche raggiunge il limite unico di 65 anni.

c) *Atipicità d'impiego.* È necessario mettere in giusta evidenza il particolare impiego degli ufficiali che esplicano una attività non limitata nel tempo per soddisfare alle esigenze connesse con l'addestramento ed il

governo del personale, attività che comporta un logorio fisico ed i rischi connessi alla vita di disagio cui è sottoposta la totalità dei quadri, con permanenza all'aperto in qualsiasi stagione, per il succedersi dei campi, per esercitazioni e manovre, per i periodi d'imbarco, di volo, eccetera. Non possono essere sottaciuti, inoltre, i gravissimi oneri che incombono su comandanti di navi, di unità aerea, di reggimento e di battaglione, di base, eccetera, le cui responsabilità investono l'impiego e la sicurezza del personale e dei materiali.

Vanno, infine, posti in evidenza i pesanti oneri e vincoli personali imposti agli ufficiali, derivanti dal particolare stato giuridico, dal regolamento di disciplina e dal codice penale militare di pace.

3. — *Fabbisogni organici e riduzione di talune categorie di personale.* I volumi organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono nella loro fondamentale struttura stabiliti dalle tabelle annesse alla legge n. 1137 del 12 novembre 1955 e non sono adeguati alle attuali esigenze operative, addestrative e funzionali delle Forze armate. Infatti, in questa epoca di rapida evoluzione che conduce all'adozione di mezzi e di tecniche sempre più avanzate che impongono un continuo aggiornamento di ogni settore, anche alle Forze armate sono stati affidati nuovi ed impegnativi compiti tecnico-militari e di ricerca derivanti dall'accelerato sviluppo in campo scientifico e dalla esplicazione di attività concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, su nuove basi, dei servizi logistici a sostegno di quella operativa e addestrativa.

Alle citate accresciute ed impellenti esigenze le Forze armate hanno potuto ovviare ricorrendo, dove è stato possibile, all'impiego di personale non in servizio permanente effettivo o sottoponendo a notevole aggravio di lavoro il personale effettivo.

Conseguentemente le eccedenze organiche sulle quali spesso si sono appuntate critiche, dovute al fenomeno dell'« a disposizione », hanno ben assolto ad un ruolo funzionale.

Al riguardo giova far presente che inizialmente l'istituto della posizione di « a dispo-

sizione», sorto in connessione al sistema di avanzamento normalizzato, non produsse scompensi organici. Infatti, in base all'articolo 48 della citata legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, gli ufficiali venivano collocati in soprannumero e, quindi, a disposizione, in ordine inverso delle graduatorie di merito formate dalle competenti commissioni ai fini dell'avanzamento e, pertanto, la conseguente promozione in tale posizione era notevolmente ritardata a causa dell'esistenza, nel ruolo di provenienza, di ufficiali di pari grado ed anzianità non ancora promossi.

Inoltre gli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione » cessavano dal servizio al raggiungimento del limite di età del grado col quale erano stati collocati in tale posizione, come prescritto dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Successivamente, l'articolo 48 citato ha subito modifiche in base alle quali gli ufficiali giudicati idonei in sede di valutazione ai fini dell'avanzamento ma non iscritti in quadro vengono collocati in soprannumero, nell'ordine di ruolo, anziché nell'ordine inverso delle graduatorie di merito. Conseguentemente, nel corso dell'anno in cui sono collocati nella posizione di « a disposizione » conseguono la promozione al grado superiore, non trovando più l'ostacolo sopra citato.

Inoltre, con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, è stato stabilito, in deroga alla norma di cui all'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nei riguardi degli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione », l'applicazione, per la cessazione dal servizio permanente, dei limiti di età del grado conseguito in tale posizione.

Detti provvedimenti, che hanno costituito un accettabile compenso alle drastiche eliminazioni che il sistema di avanzamento comporta, sono stati accolti dal personale come una conquista sociale sotto il profilo morale, di carriera ed economico, ma l'applicazione delle norme modificate ha alterato la fisiologia del sistema determinando situazioni eccessivamente soprannumerarie da correggere.

È però da rilevare, a tale riguardo, che, nonostante la citata situazione, non si può parlare di inflazione gerarchica dei soli gradi militari qualora vengano raffrontati la carriera ed i ruoli militari a quelli del personale civile dove il fenomeno si è verificato in misura maggiore.

Tuttavia le Forze armate, sensibili ai perturbamenti derivanti dalla promozione nella posizione di « a disposizione », pur considerando che trattasi di abbandonare una considerevole parte di benefici acquisiti, al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati, hanno determinato che il fenomeno debba essere ridimensionato e che le eccedenze esistenti nei gradi elevati debbano essere gradualmente eliminate:

abolendo la promozione nella posizione di « a disposizione » nei gradi di generale e di colonnello;

fissando il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dei gradi di generale e di colonnello e prevedendo il collocamento in aspettativa, per riduzione di quadri, qualora in detti gradi si dovessero verificare eccedenze dovute al sistema di avanzamento normalizzato;

abolendo le promozioni soprannumerarie in corrispondenza degli ufficiali impiegati presso enti, comandi od organismi internazionali ovvero investiti di determinate cariche, quando nei corrispondenti gradi esistono eccedenze.

Tali misure comportano riduzioni molto forti della consistenza degli ufficiali in servizio. In particolare:

il numero complessivo degli ufficiali generali è ridotto per le tre Forze armate da 1.024 a 530, e precisamente:

da 97 a 61, i generali di corpo d'armata, e gradi corrispondenti;

da 183 a 144, i generali di divisione, e gradi corrispondenti;

da 744 a 325, i generali di brigata, e gradi corrispondenti;

il numero dei colonnelli è ridotto di 530 posti: da 2.975 a 2.445.

È da porre in evidenza, d'altra parte, che complessivamente gli ufficiali generali e i co-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lonnelli ammontano al 12 per cento del numero complessivo degli ufficiali in organico, mentre i dirigenti civili raggiungono il 19 per cento del numero complessivo degli impiegati della carriera direttiva.

Tutti i provvedimenti restrittivi sopracitati consentono di contrarre il numero delle eccedenze esistenti negli organici, ma incidono in modo rilevante nei quadri sia sotto l'aspetto morale che sotto quello economico, poichè vengono modificate disposizioni poste in essere al fine di attenuare gli effetti negativi del drastico sistema di avanzamento e la lunga permanenza nei gradi inferiori e medi della carriera militare.

È da considerare infine che il particolare campo dell'amministrazione del personale non consente di fronteggiare le variazioni di situazioni con drasticità, in quanto non possono essere trascurate nè le esigenze delle Forze armate, nè la componente sociale dei problemi concernenti il personale che impone di tenere conto delle sue aspettative di natura morale ed economica.

4. — *Adeguamento del trattamento economico.* L'atipicità della carriera militare non permette di determinare un completo parallelismo tra il personale militare e quello civile. Si è, invero, in precedenza chiarito che:

l'atipicità delle funzioni devolute agli ufficiali comporta specifiche e ben definite responsabilità ad ogni livello gerarchico, di modo che per gli ufficiali grado e funzione coincidono sempre;

l'atipicità della carriera esclude ogni parallelismo grado-qualifica con i funzionari civili;

l'atipicità dell'impiego comporta un'attività non limitata nel tempo per soddisfare alle molteplici e complesse esigenze connesse con l'addestramento del personale.

Tutto ciò non consente di effettuare nei confronti degli ufficiali una meccanica trasposizione delle norme attuate in materia per i dirigenti civili e del resto l'articolo 16-*quater*, nello stabilire che il trattamento economico degli ufficiali deve essere adeguato a quello del personale direttivo, precisa che

ciò deve essere attuato « con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni d'impiego ».

Conseguentemente, in piena armonia con quanto previsto dall'articolo 16-*quater*, si è stabilito un sistema retributivo impostato sulla base dei seguenti criteri:

estensione alle più elevate qualifiche dirigenziali (generale di corpo d'armata e di divisione) dello stesso stipendio omni-comprendente delle corrispondenti qualifiche dirigenziali civili (rispettivamente dirigente generale B e C);

mantenimento, per i gradi di generale di brigata e di colonnello, della differenziazione riconosciuta al personale militare fin dalla legge 15 dicembre 1960, n. 1577, e confermata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. È, peraltro, da avvertire che sul trattamento complessivo la differenziazione verrà a risultare appiattita, essendosi previste le stesse misure dell'indennità di funzione;

attribuzione del trattamento economico dirigenziale ad un contingente di generali e colonnelli strettamente necessario per far fronte alle esigenze operative, addestrative e funzionali delle Forze armate;

soppressione, per i generali e colonnelli, di ogni indennità, ivi compresa l'indennità militare, con la sola eccezione delle indennità di rischio di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 365, introducendo tuttavia, anche per queste indennità, limitazioni nei riguardi dei generali di divisione e di corpo d'armata;

attribuzione ai tenenti colonnelli di un trattamento economico modellato su quello dei funzionari direttivi che non accedono alla dirigenza.

5. — *Conclusioni.* In sintesi può dirsi che l'annesso disegno di legge risponde allo scopo di eliminare gli scompensi organici attualmente esistenti nei gradi elevati e prevede per gli ufficiali un equo trattamento economico, che tiene conto della atipicità della carriera militare e che, nel contempo, potrà porre fine allo stato di disagio diffuso nei quadri e avvertito, oltre che dagli organi mi-

litari e dal Paese, anche dal Parlamento, come risulta dai voti in ripetute occasioni espressi.

Passando ora ad illustrare i singoli articoli del disegno di legge e ricordato che non sono apparse necessarie norme in materia di funzioni dirigenziali sia perchè l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ha già praticamente esteso agli ufficiali il decentramento funzionale attuato per i dipendenti civili sia perchè nell'esercito di campagna, a bordo delle navi e sugli aeroporti a ciascun grado sono attribuite funzioni di comando di ben adeguato livello, si chiarisce che gli articoli 1 e 2 attuano il criterio della riduzione di personale sopprimendo la promozione « a disposizione » e la promozione soprannumeraria in aggiunta ad ogni altra eccedenza oggi prevista in corrispondenza degli incarichi internazionali e di altri particolari incarichi. Giova ricordare che gli incarichi internazionali assorbono aliquote assai elevate di ufficiali, oltre che per le esigenze dell'Alleanza atlantica, per l'attuazione dei sempre più impegnativi programmi di aiuti ai Paesi in via di sviluppo. Trattasi di misure che determineranno drastiche falcidie nei gradi di generale e di colonnello.

Ma l'articolo 1 sopprime, per detti gradi e per i tenenti colonnelli, anche la promozione alla vigilia del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Questa legge dispone, tra l'altro, che gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, sono promossi al grado superiore dal giorno antecedente a quello del raggiungimento dei limiti di età. La norma è stata emanata in considerazione della particolare posizione di ufficiali che, pienamente idonei, non possono conseguire la promozione solo a causa della struttura molto appuntita della piramide gerarchica. La sua abrogazione costituisce, quindi, un ben significativo sacrificio.

L'articolo 3 stabilisce in complessive 3.196 unità il numero massimo dei generali e co-

lonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato. Trattasi di un contingente calcolato con criteri assai restrittivi, che rappresenta il minimo indispensabile per far fronte alle molteplici esigenze cui si è accennato e che debbono essere soddisfatte nei molteplici settori di attività (comandi operativi, stati maggiori, comandi e organismi territoriali, comandi e organismi logistici, incarichi internazionali, maggiori ripartizioni ministeriali: organismi consultivi, enti di ricerche e sviluppo in campo tecnico e scientifico, eccetera).

Gli articoli 4, 5 e 6 introducono un sistema per consentire, com'è necessario, di ripianare nel contingente dei colonnelli le vacanze che eventualmente dovessero residuare dopo effettuate le promozioni previste dal normale meccanismo di avanzamento.

Giova sottolineare che il sistema è stato circondato dalle debite cautele sia per quanto concerne la determinazione dei valutandi (tenenti colonnelli in possesso di ben determinati requisiti) sia per quanto concerne la forma di avanzamento (a scelta) ed è stato studiato in maniera da circoscriverlo rigorosamente, non ammettendo ad ulteriori valutazioni gli ufficiali così promossi.

Per converso l'articolo 7, al fine di mantenere inalterato il numero degli ufficiali, stabilito per ciascuno dei gradi sopra citati, detta norme intese ad eliminare istantaneamente eventuali eccedenze che si dovessero verificare con l'applicazione dell'avanzamento normalizzato previsto dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e 13 dicembre 1965, n. 1366, che stabiliscono, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, un numero fisso annuale di promozioni.

In particolare, si prevede di collocare in aspettativa per riduzione di quadri, secondo un meccanismo studiato in maniera da garantire al meglio l'efficienza dei quadri, il numero di ufficiali occorrente. L'aspettativa per riduzione di quadri durerà al massimo due anni, al termine dei quali sarà disposto il collocamento in ausiliaria, computandosi (per considerazione di ovvia equità) il periodo mancante fino ai limiti di età agli effetti della buonuscita e della pensione.

Gli articoli 8 e 9 riguardano la determinazione del trattamento economico dei generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata e dei colonnelli (e gradi corrispondenti) e, dopo quanto in precedenza si è detto circa i criteri ispiratori del provvedimento, non abbisognano di particolare illustrazione.

L'articolo 10 detta norme testualmente identiche a quelle emanate per i funzionari civili per disciplinare taluni riflessi dei nuovi stipendi.

L'articolo 11 stabilisce un rigoroso divieto di cumulo di indennità e compensi con il nuovo trattamento economico, secondo un criterio uguale a quello adottato per i funzionari civili. E così come per questi è stata fatta eccezione al divieto di cumulo per l'indennità di istituto spettante ai funzionari di pubblica sicurezza analoga eccezione viene fatta per le indennità di rischio previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365, che adempiono alla stessa funzione della predetta indennità di istituto.

Si tratta essenzialmente delle indennità spettanti ai piloti e specialisti, delle indennità di imbarco e delle indennità di impiego operativo, e cioè di assegni connessi a impieghi particolari che non trovano riscontro in nessun'altra categoria di dipendenti statali.

Va posto in risalto che con la soppressione di ogni altra indennità, compresa l'indennità militare, le predette indennità di rischio sono anche rimaste le uniche a caratterizzare il particolare *status* militare, con i connessi vincoli (disciplina, orario, eccetera), oneri (uniforme, trasferimenti, eccetera) e rischi.

Peraltro, anche relativamente a queste indennità restrizioni vengono poste per i gradi più elevati.

L'articolo 12 adotta per i tenenti colonnelli una progressione economica modellata su quella dei direttori di sezione che non accedono alla dirigenza. È da chiarire unicamente che il parametro finale 615 è quello ora previsto per il generale di brigata così come il parametro finale 530 attribuito agli anzidetti direttori di sezione è quello vecchio dell'ispettore generale.

La cadenza delle varie classi di stipendio è stata calcolata in modo che il parametro

finale verrà praticamente conseguito, tenuto conto del ritmo di avanzamento, solo alla vigilia del limite di età.

Questo è il grado nel quale, specialmente con la soppressione della promozione « a disposizione », un'aliquota molto forte di ufficiali lascerà il servizio, di modo che la progressione economica prevista dall'articolo 14 risponde a sentite esigenze, anche queste particolarmente avvertite dal Parlamento, che non ha mancato di richiamarle in ripetute occasioni.

L'articolo 13 attribuisce, per ragioni che non occorre illustrare, ai generali e colonnelli che non potranno più conseguire la promozione « a disposizione » o quella prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, sei scatti di stipendio. Va chiarito in proposito che la soppressione della promozione « a disposizione » comporterà il collocamento in ausiliaria non solo con lo stipendio di un grado in meno, ma anche, per effetto dei minori limiti di età, con anticipo di uno o due o tre anni.

L'articolo 14 detta per la perequazione delle pensioni norme in tutto uguali a quelle emanate per i funzionari civili.

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 contengono norme transitorie per assicurare l'ordinato, graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Gioverà sottolineare in proposito che l'eliminazione delle eccedenze, anziché essere rinviata fino al naturale estinguersi delle posizioni soprannumerarie, come normalmente avviene, è stata contenuta nel tempo massimo del 31 dicembre 1978, in modo che oltre tale data tutto rientrerà in un quadro di rigore. È questo un aspetto del provvedimento che va giustamente apprezzato.

Quanto alle altre norme degli articoli in esame, si fa presente che rimangono strettamente aderenti al criterio fissato dalla lettera i) dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che contempla « la conservazione... delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche ».

Con l'articolo 19, infine, si provvede alla determinazione dell'onere finanziario ed alla relativa copertura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa. È altresì soppressa per i tenenti colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

## Art. 2.

Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, dall'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dall'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 21 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non sono colmate con promozioni qualora nei corrispondenti gradi esistano eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 3.

Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come segue:

GRADO	Esercito	Marina	Aero- nautica	Guardia di Finanza	Corpo delle Guardie di P.S.	Corpo degli Agenti di custodia	Totali
Generale di Corpo d'Armata . . . .	31	16	14	—	—	—	61
Generale di Divi- sione . . . . .	77	37	30	5	2	—	151
Generale di Bri- gata . . . . .	213	51	61	23	17	—	365
Colonnello . . . .	1.379	508	558	88	85	1	2.619
Totali . . . . .	1.700	612	663	116	104	1	3.196

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia.

## Art. 4.

Qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, n. 1 annessa alla legge 24 ot-

tobre 1966, n. 887, n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, non si raggiunga il numero massimo stabilito dall'articolo 3 della presente legge, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

#### Art. 5.

Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, numero 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonchè i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6.

L'avanzamento si effettua a scelta.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello.

#### Art. 6.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, sono collocati nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.

#### Art. 7.

Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di Capo di Stato maggiore della Difesa o di Capo di Stato maggiore di Forza armata o di Segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa, competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concessi, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.

La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero del tesoro.

## Art. 8.

Agli ufficiali generali e ai colonnelli sono attribuiti gli stipendi e le indennità di cui alla seguente tabella a decorrere dalle date ivi indicate:

GRADO	STIPENDI (1)		
	dal 1° - 1 - 1971	dal 1° - 7 - 1972	dal 1° - 12 - 1972
Generale di Corpo d'Armata . . . . .	6.328.350	11.167.000	12.540.000
Generale di Divisione . . . . .	5.726.500	9.251.000	10.200.000
Generale di Brigata (2) . . . . .	4.743.000	5.648.000	5.770.000
Colonnello dopo 2 anni (3) . . . . .	3.860.000	4.806.500	4.880.400
Colonnello (3) . . . . .	3.860.000	4.410.000	4.410.000

(1) per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura:

a) ex parametro 850 - lire 6.559.875 dal 1° gennaio 1971, lire 13.898.000 dal 1° luglio 1972, lire 15.810.000 dal 1° dicembre 1972;

b) ex parametro 825 - lire 6.366.937 dal 1° gennaio 1971, lire 12.421.000 dal 1° luglio 1972, lire 14.010.000 dal 1° dicembre 1972.

(2) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 2.220.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.

(3) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

## Art. 9.

L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata e per i colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione.

## Art. 10.

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 8 sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13<sup>a</sup> mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare.

Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della pensione ordinaria e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo articolo 14.

## Art. 11.

Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennità di funzione di cui all'articolo 8 della presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale statale.

Salvo quanto stabilito dai successivi terzo e quarto comma, restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 365, e 23 dicembre 1970, n. 1054, nonchè le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero.

Ai generali di divisione e di corpo d'armata, agli ammiragli di divisione e di squa-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dra ed ai generali di divisione aerea e di squadra aerea, le indennità previste dalla citata legge 27 maggio 1970, n. 365, competono soltanto per i periodi in cui sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi. È fatta eccezione per i generali di divisione aerea e di squadra aerea ai quali, anche se non si trovino nella predetta posizione, competono tali indennità, ma commisurate a quelle iniziali previste per gli ufficiali con meno di dieci anni di effettivo servizio aeronavigante, fermo restando che ai fini di pensione si calcola, con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, la misura prevista per il grado rivestito, computandosi per metà il periodo di effettivo servizio aeronavigante nei gradi predetti con percezione dell'indennità nella misura iniziale.

Ai colonnelli e ai generali di brigata l'indennità di impiego operativo prevista dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Tesoro.

Le indennità, i proventi e i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972 saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione della presente legge. Degli avvenuti versamenti sarà data di volta in volta comunicazione all'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dichiara di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 12.

Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio d'idoneità, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti stipendi:

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio dal 1°-12-1972
615	—	4.520.250
560	2	4.116.000
530	3	3.895.500
500	3	3.675.000

Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità o perchè deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615, in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

## Art. 13.

Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

#### Art. 14.

Con effetto dal 1° dicembre 1972, la pensione ordinaria, l'indennità di buonuscita ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidate sulla base del trattamento economico previsto dalla presente legge.

Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972, sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definitivo previsto dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972.

#### Art. 15.

Le eventuali eccedenze esistenti all'atto della entrata in vigore della presente legge nei gradi di generale e di colonnello rispetto al numero massimo stabilito dall'articolo 3 della legge stessa sono assorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante le vacanze risultanti da qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Qualora alla predetta data del 31 dicembre 1978 non siano state assorbite tutte le eccedenze di cui sopra, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della presente legge.

Agli ufficiali che siano in eccedenza fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 com-



pete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

#### Art. 16.

Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o siano compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per le promozioni nel servizio permanente effettivo almeno:

per la prima volta, se colonnelli o tenenti colonnelli;

per la terza volta, se generali,

si applicano le norme precedentemente in vigore sia ai fini della promozione nella posizione di a disposizione che della cessazione dal servizio permanente per età.

#### Art. 17.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di età del grado conseguito nella posizione di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di età, con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennità di funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre 1978

competete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

#### Art. 18.

Nei confronti dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali in servizio permanente effettivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti in quadro di avanzamento o siano stati valutati una o più volte, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, i quali non possono rispettivamente conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

#### Art. 19.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 24.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, quanto a lire 21.200 milioni, mediante riduzione dello stanziamento concernente ulteriore apporto alla Cassa per il Mezzogior-

no, di cui al capitolo n. 5157 del suindicato stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

In corrispondenza della riduzione di lire 21.200 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento, autorizzato per l'anno finanziario 1973 a favore della detta Cassa per il Mezzogiorno con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 54.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.